

# STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE " SHIATSU QUO "

## *Denominazione*



### Art. 1

E' costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata "Shiatsu Quo".

### Art. 2

L'Associazione ha sede in Livorno in via Puini 91 p.1° int.29.

### Art. 3

L'Associazione non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Scopi dell'Associazione sono:

- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini, alla sempre più ampia diffusione dello spirito di solidarietà e fratellanza tra i popoli, al rispetto e salvaguardia dell'ambiente, alla pratica e alla difesa delle libertà civili e comuni;
- promuovere e diffondere gli strumenti conoscitivi e le discipline orientati verso lo sviluppo e la ricerca dell'armonia e della salute biofisica, psicologica e spirituale dell'individuo al fine di ottenere le condizioni ottimali per vivere la propria vita da protagonisti in grado di esprimere ogni attitudine e capacità;
- promuovere e divulgare la conoscenza dello Shiatsu sia nella pratica diretta che negli aspetti tecnici, formativi, di studio, di ricerca, di direzione, di divulgazione, nei movimenti culturali, artistici, filosofici e spirituali. Nello specifico si pone in essere quale strumento di divulgazione e di conoscenza delle tecniche e del pensiero filosofico e spirituale del Maestro Hiroshi Nozaki e di tutte quelle discipline energetiche affini che insegnino ad utilizzare e riequilibrare l'energia vitale contribuendo con ciò al miglioramento della salute psicofisica ed al progresso spirituale dell'uomo;
- favorire iniziative associative simili allo Shiatsu Quo stessa, che possano operare e cooperare contribuendo così al benessere ed alla salute dei cittadini ed alla diffusione dello Shiatsu e delle pratiche solistiche e naturali;
- lo sfruttamento delle proprie risorse a scopo umanitario ponendo in essere attività ed iniziative in cui sia rilevante l'impegno umanitario e l'aiuto ai sofferenti, anche attraverso elargizioni in denaro o forme di assistenza in favore di singoli cittadini, italiani e stranieri, che versino in stato di bisogno;
- costruirsi quale punto di riferimento per le altre associazioni, categorie, centri, professionisti e studi professionali che perseguano finalità analoghe ai suoi scopi associativi;

- avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale (comitati di quartiere, di circoscrizione ecc.);

Al fine di consentire il perseguimento degli scopi istituzionali e rispondere alle esigenze del corpo sociale, l'associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese iniziative finanziarie e commerciali nei confronti di terzi; può inoltre richiedere contributi, anche sotto forma di finanziamenti agevolati allo stato, a enti pubblici, ad organismi internazionali o soprannazionali o privati: Inoltre, in rapporto allo Shiatsu ed alle discipline direttamente o indirettamente connesse ad esso, l'associazione può:

1. organizzare mostre, corsi e seminari di studio collettivi ed individuali;
2. istituire biblioteche;
3. organizzare viaggi di studio ed attività di ricerca;
4. pubblicare bollettini, riviste e notiziari;
5. supportare ed incentivare soci e non nella elaborazione di testi e ove ritenuto utile, produrre, pubblicare e divulgare detti elaborati;
6. produrre audiovisivi sui metodi di riequilibrio energetico, pranoterapico e simili;
7. organizzare attività integrative di conoscenza dell'energia quali Pranic Healing, cristalli, radioestesia, radionica e discipline connesse;
8. organizzare attività integrative di riequilibrio e potenziamento psicofisico, quali ginnastiche dolci, yoga, chi kung, tai chi, realising, meditazione e discipline connesse;
9. organizzare gruppi di meditazione;
10. svolgere attività di informazione e conoscenza di terapie naturali ed solistiche quali omeopatia, erboristeria, fiori di Bach, aurasoma, aromaterapia, macrobiotica, alimentazione naturale e pratiche similari;
11. svolgere attività di formazione e consulenza;
12. assumere un proprio segno distintivo;
13. partecipare quale socio e/o collaboratore a circoli, associazioni ed altre strutture nazionali ed internazionali, nonché enti, professionisti, studi professionali ecc.;
14. perseguire riconoscimenti giuridici e morali di volta in volta ritenuti, su delibera del Consiglio Direttivo, necessari o semplicemente utili agli scopi istituzionali;
15. intraprendere ogni altra iniziativa lecita che sia necessaria, o semplicemente utile al perseguimento degli scopi associativi.

### ***Patrimonio, esercizio sociale e bilancio***

#### **Art. 4**

Il patrimonio è costituito da:

- a) quote associative;
- b) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) proventi delle attività eventualmente svolte nei confronti di terzi;
- b) utile derivante da manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

La quota annuale di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'Associazione viene determinata in lire 30.000.

Il Consiglio Direttivo può, in ogni momento e senza formalità, adeguare la predetta quota alle esigenze dell'Associazione. La quota deve essere versata in due rate entro e non oltre il 30/09 ed il 30/11 di ogni anno. La quota è personale non trasmissibile e non rivalutabile.

Per l'intera durata dell'Associazione non è consentito distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 5**

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare.

Il Presidente procede, entro e non oltre il quarto mese dal termine dell'esercizio sociale, alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo per l'esercizio in corso. I bilanci preventivi e consuntivi approvati sono affissi nella sede sociale per 7 giorni dalla data dell'assemblea in cui si è proceduto all'approvazione stessa.

### *Associati*

#### **Art. 6**

Sono ammesse a partecipare all'Associazione in qualità di associati, le persone fisiche e giuridiche o enti che condividano gli scopi e le finalità per le quali l'Associazione si è costituita senza distinzione per cittadinanza, religione, gruppo etnico e origine culturale, purché di sentimenti e comportamenti civili e democratici.

L'adesione all'associazione ha carattere libero, volontario e aperto, ma impegna comunque gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e salvo diritti di recesso.

Gli associati si distinguono in tre categorie:

- a) associati ordinari – i quali hanno l'obbligo di versare le quote nella misura stabilita annualmente dall'assemblea;
- b) associati onorari – i quali non hanno obblighi di versamento di quote sociali;
- c) associati sostenitori – i quali versano le quote in misura libera, ma comunque non inferiori a quanto stabilito annualmente dall'assemblea per gli associati ordinari.

Gli associati ordinari e sostenitori che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 giugno di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo e pertanto obbligati al versamento della quota annuale di associazione alle scadenze previste dal presente atto.

### **Art. 7**

Gli associati hanno il diritto di usufruire dei servizi resi dall'associazione alla generalità degli aderenti e di intervenire alle assemblee.

### **Art. 8**

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità, indegnità, reiterata riprovazione e per tutte quelle ragioni che l'assemblea dovesse, a suo insindacabile giudizio, ritenere valide e determinanti. La morosità verrà dichiarata dal Segretario Generale in occorrenza del mancato pagamento anche di una sola delle rate della quota associata.

## *Assemblee*

### **Art. 9**

Gli associati ordinari, onorari e sostenitori sono convocati in assemblea dal Presidente mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, oppure mediante affissione nella sede dell'Associazione almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente, o in caso di prolungata inerzia dal Vicepresidente o dal Segretario Generale, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati ordinari. L'assemblea deve essere convocata nella sede sociale con avviso ai soci mediante affissione all'albo o alle forme di pubblicità.

In ogni caso l'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 31 luglio.

### **Art. 10**

L'assemblea delibera:

- sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- sulla nomina del Presidente;
- sulla nomina del Segretario Generale;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sul trasferimento della sede associativa e sull'apertura di altre unità locali;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- su ogni altra questione che il Presidente ritenga sottoporre ad essa.

La nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario Generale deve avvenire fra gli associati.

### **Art. 11**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e diritto di voto, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione se hanno raggiunto la maggiore età e sono in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Il voto è singolo come previsto dall'art 2532, 2°c, del Codice civile.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati. Lo stesso associato non può rappresentare più di tre associati in prima convocazione e uno in seconda.

#### **Art. 12**

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o dal segretario generale. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. L'assemblea dei soci associati o partecipanti è sovrana. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Il Presidente dirige i lavori assembleari, concede e toglie la parola, mantiene l'ordine e può espellere coloro che turbano il regolare andamento della riunione.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

#### **Art. 13**

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di più di tre associati. Le assemblee deliberano a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il voto è espresso senza formalità salvo che uno o più associati richiedano, per specifiche delibere, il voto a scrutinio segreto.

### ***Amministrazione***

#### ***Presidente, segretario Generale e vicepresidente***

#### **Art.14**

L'Associazione è amministrata disgiuntamente dal Presidente e dal segretario generale liberamente eletti dall'assemblea fra gli associati. In assenza del Presidente e del segretario generale, l'associazione è amministrata dal vicepresidente eletto dall'assemblea fra gli associati. L'assemblea ha facoltà di revocare il Presidente, il segretario Generale ed il vicepresidente per giustificato motivo.

Il Presidente, il Segretario Generale ed il Vicepresidente durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

#### **Art. 15**

Salvo diversa pattuizione scritta, nessun compenso è dovuto al Presidente ed al vicepresidente. L'associazione può stabilire un rimborso spese anche a titolo forfetario.

#### **Art. 16**

Il Presidente ed il Segretario Generale sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria nel cui esercizio sono tenuti a rispettare le direttive ricevute dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo. Il segretario Generale procede alla nomina di dipendenti e di impiegati, determinandone le retribuzioni. Il segretario Generale potrà conferire agli associati ordinari ed onorari incarichi specifici fissandone il compenso.

### **Art. 17**

Il Presidente ed il segretario generale rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, il segretario Generale cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea.

### **Art. 18**

Il Segretario Generale sopperisce alle esigenze amministrative dell'Associazione e redige la contabilità.

## ***Consiglio Direttivo***

### **Art. 19**

Il Consiglio Direttivo delibera sugli indirizzi e sulle attività di chiara urgenza e su ogni questione l'assemblea ritenga delegare ad esso. Il Consiglio Direttivo determina il regolamento di applicazione dello statuto per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il consiglio Direttivo, in deroga al disposto dell'art. 4 dell'atto costitutivo e dell'art. 10 del presente statuto, ha facoltà di proporre un candidato per le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario Generale.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- regola ed organizza le attività sociali;
- determina l'importo delle quote sociali
- coadiuva il Segretario Generale nella redazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- transige, accetta o rifiuta contribuzioni volontarie, donazioni e lasciti;
- nomina appositi comitati, determinandone le attribuzioni ed i poteri nei limiti del presente statuto, costituiti da soci e finalizzati al migliore perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

### **Art. 20**

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario dell'Associazione anche al di fuori degli associati. La scelta deve ricadere su un personaggio che si sia distinto nell'ambito dell'attività pubblica e privata, della cultura, della scienza e dello sport. Esso, pertanto, rappresenterà l'immagine dell'Associazione e potrà partecipare alle assemblee.

### **Art. 21**

I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea e durano in carica fino a revoca o dimissioni. L'assemblea ha facoltà di revocare i membri del Consiglio Direttivo per giustificato motivo. Sono di diritto membri del consiglio Direttivo il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Generale.

Qualora venga meno un membro del Consiglio Direttivo è facoltà del Consiglio stesso provvedere, senza formalità e fino alla prima assemblea utile, alla sostituzione con un membro supplente.

### Art. 22

Il Consiglio direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno ed il sessione straordinari ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario. Il Consiglio si riunisce altresì su impulso di almeno due membri dello stesso.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

### *Scioglimento*

### Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci firmatari del presente atto. L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà inoltre alla devoluzione del patrimonio.

### *Controversie*

### Art. 24

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri nominati dall'assemblea anche tra gli associati onorari; essi giudicheranno, secondo legge e senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Livorno, li 29 agosto 1999

Firme degli associati fondatori

Piero Sonati  
Maurizio Michelis  
Gabriele Zoratti